



LINEA PREVIDENZA

ALLEATA PREVIDENZA

di Alleanza

Condizioni generali di contratto

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111

www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323
Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



ALLEANZA
ASSICURAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PARTE I - PREMESSA

A) Disciplina del contratto

Il contratto disciplinato dalle presenti Condizioni generali di contratto costituisce una Forma pensionistica individuale ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto") e successive modificazioni ed integrazioni.

B) Allegati

Alleanza Assicurazioni potrà modificare il contenuto degli Allegati, comunicando all'Aderente le variazioni con preavviso di 90 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'Aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto. Qualora le modifiche proposte da Alleanza Assicurazioni comportino un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, troverà applicazione l'Art. 22 del Regolamento.

C) Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni definite in altre clausole delle presenti Condizioni e dei documenti contrattuali, i termini e le espressioni qui elencati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:

- **ADERENTE:** la persona che sottoscrive e sulla cui vita è stipulato il contratto
- **DECRETO:** il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni
- **FONDI INTERNI:** i Fondi di Investimento Interni istituiti da Alleanza Assicurazioni a cui è direttamente collegato il valore delle prestazioni
- **FORMA RIVALUTABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui ammontare minimo è garantito, e che si rivaluta in relazione all'andamento della Gestione Separata
- **FORMA VARIABILE:** la forma di determinazione di un importo il cui valore è direttamente collegato al valore delle quote dei Fondi Interni prescelti e non garantito nel suo ammontare
- **GESTIONE SEPARATA:** il portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni
- **POLIZZA:** il documento che prova il contratto di assicurazione
- **QUOTE:** le unità in cui viene idealmente suddiviso il patrimonio di ciascun Fondo Interno
- **RENDITA RIVALUTABILE:** la prestazione in forma di rendita vitalizia il cui ammontare minimo è predefinito in relazione a ciascun contributo versato e che si rivaluta annualmente

PARTE II - PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Prestazioni assicurate

1. Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare all'Aderente una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia ed, eventualmente, ove richiesta, anche in forma di capitale, al verificarsi della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. In caso di decesso dell'Aderente prima dell'accesso alla prestazione pensionistica, il contratto si risolve e Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare ai Beneficiari caso decesso, a titolo di riscatto per decesso (come da Decreto), una prestazione in forma di capitale.
3. Le prestazioni sono assicurate sulla base delle condizioni che seguono.

PARTE III - FASI DEL CONTRATTO

Art. 2 – Fasi del contratto

1. Il contratto prevede un primo periodo di versamento dei contributi - definito Fase di accumulo che termina al momento di accesso alla prestazione pensionistica del presente contratto ed un secondo periodo nel quale viene pagata la prestazione pensionistica - definito Fase di erogazione.

Art. 3 – Capitale costitutivo della rendita

1. Il Capitale costitutivo della rendita può assumere, a scelta dell'Aderente, una delle seguenti forme:
 - rivalutabile;
 - variabile;
 - parte rivalutabile parte variabile.
2. Il suo ammontare è pari al valore complessivo della forma prescelta determinato in conformità a quanto previsto dagli Articoli che seguono.

Art. 4 – Forma rivalutabile del capitale costitutivo della rendita

1. Per le adesioni fino al 24 febbraio 2020 il capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile si determina dividendo l'ammontare di ciascun contributo destinato dall'Aderente a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1, per il relativo tasso di premio stabilito nell'Allegato 9 e sommando gli importi così ottenuti.
Per le adesioni a partire dal 24 febbraio 2020 il capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile si determina sottraendo a ciascun contributo destinato dall'Aderente a tale prestazione i costi indicati nell'Allegato 1 e l'eventuale premio della assicurazione accessoria facoltativa Invalidità da infortunio, e sommando gli importi così ottenuti.
2. La misura ed i criteri della rivalutazione annua del capitale sono quelli stabiliti nell'Allegato 3.

Art. 5 – Forma variabile del capitale costitutivo della rendita

1. Il capitale costitutivo della rendita in forma variabile si ottiene moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse.
2. Per le adesioni fino al 24 febbraio 2020 il numero di quote si determina dividendo l'ammontare di ciascun contributo destinato dall'Aderente a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1, per il relativo tasso di premio di cui all'Allegato 9 e per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento utile relativo alla data di versamento del contributo e sommando gli importi così ottenuti.
Per le adesioni a partire dal 24 febbraio 2020 il numero di quote si determina dividendo l'ammontare di ciascun contributo destinato dall'Aderente a tale prestazione, al netto dei costi indicati nell'Allegato 1 e dell'eventuale premio della assicurazione accessoria facoltativa Invalidità da infortunio, per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento utile relativo alla data di versamento del contributo e sommando gli importi così ottenuti.
3. Le quote cui far riferimento sono quelle dei Fondi Interni scelti dall'Aderente e indicati nella Polizza. La scelta può essere effettuata tra i Fondi Interni indicati nell'Allegato 4 che ne riporta altresì la disciplina.
4. Il valore delle quote è disponibile su www.alleanza.it.

Art. 6 – Conversioni del Capitale costitutivo della rendita

1. Durante la Fase di accumulo, sempre che non abbia aderito al piano di investimento programmato (Life Cycle) di cui al successivo Art. 7, l'Aderente può chiedere di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale costitutivo della rendita modificando la forma in precedenza prescelta; in particolare la conversione può avvenire:
 - dalla forma variabile collegata a quote di un Fondo Interno, alla forma variabile collegata a quote di altro Fondo Interno;
 - dalla forma variabile alla forma rivalutabile;
 - dalla forma rivalutabile alla forma variabile.
2. La conversione può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di un anno dalla sottoscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.
3. Il nuovo capitale costitutivo della rendita si ottiene seguendo i criteri indicati ai precedenti Artt. 4 e 5.
4. La conversione parziale può essere effettuata a condizione che nel Fondo Interno e/o nella Gestione Separata di provenienza e di destinazione il valore della posizione previdenziale individuale sia, in quel momento, di ammontare almeno pari a € 2.500.
5. I nuovi valori contrattuali vengono riportati in apposita appendice alla Polizza.

Art. 7 – Life Cycle (piano di investimento programmato)

1. L'Aderente, all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, può chiedere di rendere automatica e gratuita, secondo un piano di investimento programmato denominato Life Cycle, la conversione del capitale costitutivo della rendita.
2. Il criterio di conversione, e di impiego dei contributi, adottato da Alleanza Assicurazioni prevede che il capitale costitutivo della rendita sia via via riferito al valore delle quote/al rendimento dei seguenti Fondi Interni/Gestione Separata:
 - età dell'Aderente inferiore o pari a 49 anni: Alleata Azionaria;
 - età dell'Aderente da 50 a 59 anni: Alleata Bilanciata;
 - età dell'Aderente pari o superiore a 60 anni: Alleata Garantita.
3. I termini indicati nel precedente comma 2 potranno essere anticipati o posticipati, a discrezione di Alleanza Assicurazioni, entro un limite massimo di 6 mesi.
4. L'Aderente può in qualunque momento recedere dal piano di investimento programmato Life Cycle a mezzo comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni.

PARTE IV - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 8 – Accesso alla prestazione pensionistica

1. La prestazione viene pagata a seguito di esplicita richiesta dell'Aderente corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui all'Art. 1.

Art. 9 – Prestazione pensionistica: forme

1. L'Aderente ha la facoltà di chiedere che la prestazione pensionistica gli venga pagata, anziché interamente in forma di rendita vitalizia, anche in forma di capitale. L'importo del capitale non può tuttavia eccedere i limiti fissati dal Decreto.

2. Nei casi previsti dal Decreto la prestazione può essere pagata interamente in forma di capitale.
3. L'Aderente effettua la scelta di cui ai commi che precedono all'atto della richiesta di accesso alla prestazione.

Art. 10 – Rendita vitalizia rivalutabile

1. L'importo della prima rata della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile si determina moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente di conversione in rendita di cui all'Allegato 5, secondo le modalità ivi indicate.
2. Detto importo si rivaluterà annualmente sulla base del rendimento della Gestione Separata denominata "AlleRendita", il cui Regolamento è contenuto nell'Allegato 6, nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.
3. Misura della rivalutazione: Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Aderenti, ottenuto sottraendo un punto percentuale dal rendimento conseguito dalla Gestione Separata "AlleRendita".

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito ridotto del tasso tecnico indicato nell'Allegato 5, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione, e scontato per un anno al succitato tasso tecnico.

4. Attribuzione della rivalutazione: la prestazione rivalutata sarà determinata sommando alla prestazione in vigore nel periodo annuale precedente un importo pari al prodotto della prestazione in vigore nel periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione. L'aumento delle prestazioni al lordo dell'imposta sostitutiva viene annualmente comunicato all'Aderente.
5. I coefficienti di cui al comma 1 potranno essere in seguito modificati in funzione delle variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi, che nel corso della durata contrattuale giustificano la modifica dei coefficienti di conversione.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno tre anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data in cui di tali modifiche sia data notizia per iscritto.

L'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione previdenziale individuale senza applicazione di costi di trasferimento.

Art. 11 – Reversibilità della rendita

1. La rendita vitalizia può prevedere, su richiesta dell'Aderente da effettuarsi all'atto della richiesta di accesso alla prestazione pensionistica, la reversibilità su un'altra persona, denominata reversionario. A seguito della richiesta, Alleanza Assicurazioni comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione della data di nascita dell'Aderente e del reversionario, nonché della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelte. In questo caso la rendita viene pagata finché l'Aderente è in vita e, successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario.
2. Le basi tecniche utilizzate per la determinazione dei tassi di premio della rendita vitalizia reversibile sono le stesse della prestazione base, non sono previsti ulteriori caricamenti per tale copertura opzionale.

Art. 12 – Modalità di erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita

1. La prestazione pensionistica in forma di rendita viene erogata in via posticipata; conseguentemente la prima rata di rendita viene pagata al termine del periodo di rateazione prescelto. Il pagamento della rendita cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Aderente o dell'eventuale reversionario.
2. La rendita non può essere riscattata.
3. Il pagamento della rendita viene eseguito tramite l'Agenzia oppure, su richiesta dell'Aderente, mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute. L'Aderente dovrà in questo caso dare comunicazione ad Alleanza Assicurazioni del c/c bancario e delle coordinate bancarie (IBAN) sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione del c/c bancario l'Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione ad Alleanza Assicurazioni. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

Art. 13 – Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

1. Gli Aderenti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione previdenziale individuale accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
2. L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte di Alleanza Assicurazioni e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'Aderente avente diritto.
3. L'Aderente con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita ha facoltà di richiedere la RITA se si trova in uno dei seguenti due casi:
 - abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione di almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
 - abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

Di conseguenza la facoltà di richiedere la RITA è riservata solo agli Aderenti titolari di reddito di lavoro.

4. L'Aderente decide quanta parte della posizione previdenziale individuale accumulata destinare alla RITA indicando nell'apposito modulo di richiesta (Allegato 8) la percentuale di smobilizzo da applicare alla propria posizione. Qualora l'Aderente decida di non utilizzare l'intera posizione previdenziale individuale a titolo di RITA, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla parte residua della propria posizione, che continua ad essere gestita da Alleanza Assicurazioni nei comparti a cui la stessa posizione previdenziale individuale risulta già collegata al momento della richiesta.
5. La parte di posizione previdenziale individuale destinata alla RITA viene gestita da Alleanza Assicurazioni nel comparto più prudente; pertanto, salva diversa indicazione dell'Aderente al momento della richiesta, tale parte viene investita e gestita nella Gestione separata Alleata Garantita.
6. Le rate da pagare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario del comparto in cui la parte di posizione previdenziale individuale destinata alla RITA è gestita. La periodicità di erogazione della RITA è trimestrale.

7. Durante l'erogazione della RITA, l'Aderente, con richiesta scritta, può chiedere di modificare il comparto in cui investire il residuo montante destinato alla RITA. Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione previdenziale individuale nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita integrativa temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferito anche il residuo montante destinato alla RITA, con conseguente revoca della stessa.
8. In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in Fase di accumulo, sarà riscattabile secondo quanto previsto al successivo Art. 21, comma 3.

PARTE V - ASSICURAZIONE ACCESSORIA

Art. 14 – Invalidità da infortunio

1. Per le adesioni a partire dal 24 febbraio 2020, l'Aderente può richiedere di sottoscrivere un'assicurazione accessoria facoltativa per il caso di invalidità permanente conseguente a infortunio.
2. In caso di lesione conseguente a infortunio che colpisca l'integrità fisica dell'Aderente, rientrante tra quelle individuate nella tabella di cui all'Allegato 2, Alleanza Assicurazioni paga all'Aderente un indennizzo prefissato pari alla percentuale del capitale assicurato prevista per la classe nella quale rientra la lesione stessa.
3. Per infortunio s'intende l'evento fortuito, violento ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili, subite dall'Aderente per fatti esterni indipendenti dalla sua volontà e tali che siano la conseguenza diretta, esclusiva e provata dell'evento stesso. Si precisa che al concetto di infortunio non sono riconducibili ictus e infarto. Per lesione si intende una modificazione, in senso patologico, della struttura e della funzione di un tessuto o di un organo che genera un'invalidità permanente.
4. L'assicurazione accessoria facoltativa Invalidità da infortunio è sottoscrivibile a fronte del versamento di un contributo volontario annuo minimo e a condizione che l'Aderente non abbia compiuto il 64° anno di età. I capitali assicurati, i relativi premi e gli importi di contribuzione annua minima necessaria per l'attivazione sono riportati nella tabella seguente:

CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO	CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNUO MINIMO PER ATTIVAZIONE
€ 50.000	€ 120	€ 1.800
€ 150.000	€ 300	€ 3.000

5. Al fine del computo del limite di contributo volontario annuo minimo non si tiene conto del contributo TFR, dei contributi volontari da trattenuta sullo stipendio, del contributo del datore di lavoro e di eventuali contributi aggiuntivi.
6. Il premio per l'assicurazione accessoria facoltativa è prelevato dal contributo volontario. Detto premio non può essere prelevato da nessun altro tipo di contribuzione: pertanto, la fonte contributiva TFR, così come la fonte contributiva datoriale, la trattenuta sullo stipendio e gli eventuali contributi aggiuntivi non sono versamenti idonei ad attivare l'assicurazione accessoria facoltativa.

Art. 15 – Decorrenza, durata, interruzione, riattivazione ed estinzione

1. L'assicurazione accessoria facoltativa decorre dal momento del prelievo del relativo premio dal contributo volontario.

2. La durata dell'assicurazione accessoria facoltativa è annuale nel caso il contributo volontario sia versato con frequenza annuale; diversamente la durata è semestrale e il premio è anch'esso versato con frequenza semestrale. Nel caso il contributo volontario sia versato con frequenza inferiore al semestrale, Alleanza Assicurazioni preleva da ogni successivo contributo volontario un premio per l'assicurazione accessoria facoltativa di importo ridotto, rispetto al premio frazionato semestralmente, in proporzione al periodo che intercorre tra la data di versamento del nuovo contributo volontario e la data del versamento del precedente contributo volontario. In questo modo, se la frequenza del contributo volontario è inferiore al semestrale, la copertura Invalidità da infortunio è garantita sempre per un periodo di 6 mesi a decorrere dal versamento dell'ultimo contributo volontario.

ESEMPIO

In caso di frequenza mensile del contributo volontario, se il primo contributo volontario è corrisposto il 1° gennaio 2020 e sono prelevati € 60 euro per l'assicurazione accessoria facoltativa, la relativa assicurazione resta in vigore fino al 30 giugno 2020. Al versamento del successivo contributo volontario il 1° febbraio 2020, sarà prelevato un importo pari a € 10 e l'assicurazione sarà in vigore sino al 31 luglio 2020.

3. Il premio dell'assicurazione accessoria facoltativa è prelevato durante la fase di accumulo e comunque non oltre il 65° anno di età dell'Aderente. Nel caso in cui l'Aderente sospenda la contribuzione volontaria o diminuisca l'importo del contributo volontario sotto i limiti previsti per l'attivazione dell'assicurazione accessoria facoltativa, quest'ultima si interrompe. Il periodo di interruzione inizia decorsa la durata della predetta assicurazione accessoria facoltativa.
4. È possibile riattivare l'assicurazione accessoria facoltativa con il versamento di un contributo volontario ovvero a seguito di un incremento dello stesso almeno pari ai limiti di importo minimi per l'attivazione dell'assicurazione accessoria facoltativa. È escluso il pagamento di indennizzi a seguito di infortuni avvenuti durante il periodo di interruzione della copertura.
5. Qualora l'interruzione sia superiore a 24 mesi, Alleanza Assicurazioni si riserva la possibilità di non riattivare l'assicurazione accessoria facoltativa o di prevedere un premio maggiorato, che l'Aderente può rifiutare.
6. L'assicurazione accessoria facoltativa si estingue nei seguenti casi:
- al raggiungimento di una somma complessiva di indennizzi pari al capitale assicurato;
 - al momento dell'erogazione della prestazione pensionistica e comunque al momento del compimento del 65° anno di età dell'Aderente;
 - in caso di riscatto totale della posizione previdenziale individuale;
 - in caso di trasferimento della posizione previdenziale individuale ad altra forma previdenziale.

Criteri di indennizzabilità delle lesioni

Alleanza Assicurazioni paga direttamente all'Aderente l'indennizzo previsto all'Allegato 2 solo in caso di lesione che sia la conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio. Tale indennizzo viene pagato all'Aderente entro 30 giorni del ricevimento della denuncia di infortunio e della relativa documentazione (si veda il successivo Art. 26). In caso di infortunio che comporta più lesioni, il limite massimo di indennizzabilità per un unico infortunio non può superare il capitale assicurato relativo all'assicurazione accessoria facoltativa.

Fratture ossee

Le fratture ossee devono essere diagnosticate entro 15 giorni dalla data dell'infortunio e certificate da un esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o Istituto di Cura.

Lussazioni

Le lussazioni devono essere certificate da un esame radiografico prima del riposizionamento dell'articolazione (c.d.riduzione). La riduzione della lussazione deve essere effettuata presso un Istituto di cura da un medico. Non possono essere indennizzate lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (c.d.recidiva).

Ustioni

La quantificazione della percentuale di superficie corporea colpita da ustioni avviene in base a quanto indicato nella documentazione medica rilasciata dall'istituto di cura.

Paralisi

In caso di paralisi, strumentalmente accertata nell'ambito di un istituto di cura, determinata da frattura vertebrale (es. frattura corpo vertebra lombare ed inoltre paralisi completa nervo sciatico), l'importo pagato viene calcolato sommando entrambi gli indennizzi, entro il limite del capitale assicurato relativo all'assicurazione accessoria facoltativa.

Stato di coma permanente da evento traumatico

In caso di infortunio che provoca una o più delle lesioni individuate all'Allegato 2 ed un immediato stato di coma, trascorsi 30 giorni dalla denuncia di infortunio sono pagati gli indennizzi per le lesioni. Se lo stato di coma si protrae per oltre 6 mesi, è altresì pagato l'intero capitale assicurato relativo all'assicurazione accessoria facoltativa.

Art. 16 – Esclusioni

Sono escluse dalla presente assicurazione accessoria facoltativa le lesioni causate da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Aderente;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi; guida in stato di ebbrezza intendendosi, ai sensi del presente contratto, la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi/litro;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Aderente in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- guerra dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare anche se l'Aderente non ha preso parte attiva. Qualsiasi lesione subita dall'Aderente mobilitato in tempo di guerra o durante il suo servizio militare è considerata in ogni caso derivante da un atto di guerra;
- movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, influenze termiche e atmosferiche;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- stato di intossicazione determinato da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportano condizioni fisiche anormali;
- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale. Per tale si intende un'attività sportiva svolta, in via continuativa e/o prevalente rispetto ad ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicate libera (freeclimbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala VW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snow-kite, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, immersione con autorespiratore, sport estremi;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti.

Inoltre sono escluse dall'assicurazione accessoria facoltativa le lesioni subite durante lo svolgimento di attività:

- che comportano accesso a tetti, ponteggi, impalcature, scavi e cave;
- che comportano contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi, acidi;
- di addestramento e intervento dei Vigili del Fuoco;
- operativa nelle Forze Armate e in ogni forza di Polizia nazionale, regionale e locale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, ecc.)
- di servizio di guardia armata, guardia del corpo, guardia giurata, portavalori.

PARTE VI - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 17 – Dichiarazioni dell'Aderente

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni, le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente può comportare la rettifica dei premi o delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dall'Aderente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione.

L'Aderente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, l'Aderente è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

L'Aderente compila e sottoscrive nel modulo di adesione la sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, l'Aderente si impegna a comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite nel modulo di adesione. Alleanza Assicurazioni, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alla sezione F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 18 – Conclusione ed efficacia del contratto

1. Il contratto è concluso quando l'Aderente ha ricevuto per iscritto da Alleanza Assicurazioni la lettera di conferma dell'adesione o la Polizza.
2. Il contratto acquista efficacia contestualmente alla ricezione del primo versamento.
3. Se il versamento del contributo viene effettuato successivamente alla conclusione del contratto, il medesimo acquista efficacia alle ore 24 del giorno di detto versamento.

Art. 19 – Recesso

1. L'Aderente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando "Recesso" sulla busta.
2. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'Aderente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale.
3. In caso di recesso, Alleanza Assicurazioni rimborsa all'Aderente l'importo versato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nell'Allegato 1.
4. Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso.

Art. 20 – Trasferimento verso altre forme previdenziali

1. L'Aderente può chiedere il trasferimento dell'intera posizione previdenziale individuale ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. La richiesta può essere effettuata prima dell'accesso alla Fase di erogazione e dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla conclusione del contratto.
3. In tal caso, Alleanza Assicurazioni S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale maturata alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
4. Il trasferimento comporta l'applicazione dei costi indicati nell'Allegato 1.

Art. 21 – Decesso dell'Aderente

1. Salvo quanto previsto nel successivo comma 2, in caso di decesso dell'Aderente il contratto si risolve.
2. Il contratto non si risolve nel caso in cui il decesso dell'Aderente avvenga nella Fase di erogazione qualora sia stata richiesta la rendita reversibile e la persona indicata sia viva.
3. Nel caso in cui il decesso avvenga durante la Fase di accumulo, Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale di ammontare pari al capitale costitutivo della rendita, maturato al momento del decesso, maggiorato di un importo pari al:
 - 1% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è inferiore o uguale a 60 anni;
 - 0,2% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è superiore a 60 anni e inferiore a 65 anni.
4. Nel caso in cui il decesso avvenga nella fase di erogazione della rendita e l'Aderente non abbia ancora compiuto il 65° anno di età, Alleanza Assicurazioni si impegna a pagare agli aventi diritto una prestazione in forma di capitale pari a una percentuale del capitale costitutivo della rendita al momento del pensionamento.

Tale percentuale è pari al:

 - 1% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è inferiore o uguale a 60 anni;
 - 0,2% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è superiore a 60 anni e inferiore a 65 anni.
5. Per le adesioni fino al 24 febbraio 2020 il costo della copertura di premorienza è ricavabile dal tasso di premio di cui all'Allegato 9, tale costo incide nella determinazione della parte di contributo costitutivo della rendita, rivalutabile o variabile. Per le adesioni a partire dal 24 febbraio 2020, Alleanza Assicurazioni non applica costi a carico dell'Aderente per la copertura decesso.
6. Qualora la richiesta di pagamento pervenga ad Alleanza Assicurazioni prima della conversione di un contributo in quote, l'importo pagabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

Art. 22 – Riscatto

1. Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto ed è pari al valore del capitale costitutivo della rendita.
2. Il riscatto totale sospende tutti gli effetti del contratto dalla data in cui la richiesta perviene ad Alleanza Assicurazioni fino a quando l'Aderente non reintegra la propria posizione previdenziale individuale o non riprende il versamento dei contributi.
3. Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale ed il contratto rimane in vigore per i residui valori contrattuali.

PARTE VII - CONTRIBUTI

Art. 23 – Versamento dei contributi

1. Le prestazioni vengono assicurate a fronte del versamento di una successione di contributi il cui ammontare annuo, stabilito in misura fissa all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, può successivamente essere variato, con effetto dal primo contributo versato nell'anno solare successivo. Nel medesimo periodo l'Aderente può versare contributi aggiuntivi.

I contributi possono essere delle seguenti tipologie:

- contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall'Aderente in ogni momento della Fase di accumulo. All'atto della scelta di tale fonte contributiva, è possibile stabilirne l'importo e la relativa rateazione (si veda anche il successivo comma 2);
 - contributi volontari da trattenuta sullo stipendio: sono contributi volontari realizzati con versamenti effettuati dal datore di lavoro, prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'Aderente e già fiscalmente dedotti;
 - contributi azienda e contributi del datore di lavoro: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;
 - contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR maturando.
2. Con riferimento ai contributi volontari, l'Aderente può frazionare il contributo annuo in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali. L'Aderente può altresì variare nel tempo l'importo e la frequenza di versamento con comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni oppure tramite l'Agenzia che gestisce il contratto.
3. All'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, l'Aderente indica la ripartizione del contributo tra i Fondi Interni e la Gestione Separata istituiti da Alleanza Assicurazioni. Per ogni Fondo Interno/ Gestione Separata prescelta, la percentuale di contribuzione minima, è fissata nella misura del 10%. L'Aderente può modificare la suddivisione del contributo nel rispetto del periodo minimo di un anno dalla sottoscrizione ovvero dall'ultima riallocazione.
4. I contributi possono essere versati presso:
- il domicilio dell'Aderente;
 - l'Agenzia che gestisce il contratto.

Il versamento dei contributi può avvenire:

- con assegno bancario o circolare non trasferibile all'ordine di Alleanza Assicurazioni;
 - con bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni;
 - con P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili;
 - ponendo in essere una autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit - SDD) che implica l'addebito automatico su conto corrente dei versamenti. Tale modalità è obbligatoria per le contribuzioni volontarie con rateazione diversa da annuale e semestrale. In caso di chiusura del conto corrente sul quale opera la procedura SDD, l'Aderente si impegna a darne immediata comunicazione ad Alleanza Assicurazioni per concordare una diversa modalità di versamento.
5. I contributi non possono essere versati in contanti.
6. L'inosservanza da parte di Alleanza Assicurazioni dell'uso di incassare il contributo al domicilio dell'Aderente, oppure il mancato invio di un avviso, non comporta inadempimento contrattuale.
7. In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che l'Aderente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Alleanza Assicurazioni.
8. L'Aderente deve comunicare alla Alleanza Assicurazioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare dei contributi dedotti, ovvero non dedotti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Art. 24 – Trasferimento da altre forme previdenziali – Reintegrazione della posizione assicurativa

1. L'Aderente può trasferire alla forma pensionistica individuale prevista dal presente contratto la posizione individuale maturata presso altra forma previdenziale prevista dal Decreto.
2. L'Aderente che abbia esercitato il diritto di riscatto totale o parziale può reintegrare interamente o parzialmente la propria posizione previdenziale individuale.
3. In questi casi all'ammontare delle disponibilità trasferite non si applicano i costi indicati nell'Allegato 1.

Art. 25 – Giorno di riferimento utile

1. Nel caso di operazioni connesse con la forma variabile, Alleanza Assicurazioni prenderà come riferimento, ai fini della conversione di valori in quote o viceversa, il giorno di riferimento utile individuabile sulla base della tabella che segue. Per "Data richiesta" si intende il giorno non festivo in cui la richiesta scritta è consegnata presso l'Agenzia o ricevuta da Alleanza Assicurazioni completa di tutta la documentazione eventualmente prevista in relazione alla singola fattispecie.

OPERAZIONE	DATA RICHIESTA	GIORNO DI RIFERIMENTO
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Lunedì Martedì Mercoledì	Il primo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		
OPERAZIONE	DATA RICHIESTA	GIORNO DI RIFERIMENTO
Nuove sottoscrizioni e versamenti successivi	Giovedì Venerdì Sabato	Il secondo giorno di valorizzazione successivo alla Data richiesta
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di provenienza		
Conversione del capitale costitutivo della rendita rispetto al Fondo Interno di destinazione		
Recesso		
Trasferimento verso altre Forme previdenziali		
Riscatto		
Liquidazioni per sinistro		

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato da Alleanza Assicurazioni dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno. Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte di Alleanza Assicurazioni o di riallocazioni.

Alleanza Assicurazioni provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet www.alleanza.it.

PARTE VIII - PAGAMENTI DA PARTE DI ALLEANZA ASSICURAZIONI

Art. 26 - Richieste di pagamento ad Alleanza Assicurazioni

1. Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano. La richiesta deve essere accompagnata dai documenti necessari riportati nei moduli di richiesta (Allegato 7 e Allegato 8).
2. Per casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia Alleanza Assicurazioni si riserva di chiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
3. Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento delle prestazioni in caso di vita (in forma di capitale e/o rendita, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Alleanza Assicurazioni, al fine di agevolare l'avente diritto, mette a disposizione i moduli di richiesta presso l'Agenzia che gestisce il contratto, in allegato (Allegato 7 e Allegato 8) e sul sito internet www.alleanza.it/alleataprevenienza.
4. Per i riscatti (compreso il riscatto per decesso) e le anticipazioni Alleanza Assicurazioni esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Alleanza Assicurazioni richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
5. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
6. Per maggiori dettagli sui pagamenti delle prestazioni in forma di rendita si veda il precedente Art. 12.
7. Per maggiori dettagli sui pagamenti della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) si veda il precedente Art. 13.
8. Per maggiori dettagli sui pagamenti in caso di trasferimento si veda il precedente Art. 20.
9. Ogni pagamento viene effettuato presso l'Agenzia o tramite bonifico bancario.

Art. 27 – Modificazioni al contratto

1. Nel corso del contratto, su proposta di Alleanza Assicurazioni e con il consenso dell'Aderente, potrà essere pattuita la possibilità di adesione a Fondi Interni, a Gestioni interne separate, a forme di costituzione del capitale costitutivo della rendita ovvero a modalità di adeguamento nel tempo della prestazione in forma di rendita diverse da quelle attualmente previste.

Art. 28 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

1. Le prestazioni previdenziali in Fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, la rendita temporanea e le anticipazioni di cui all'Art. 11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.
2. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'Art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 29 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 30 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 31 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Questo contratto non sarà in alcun modo operante e Alleanza Assicurazioni non sarà tenuta ad erogare alcuna prestazione o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questo contratto, l'erogazione di una prestazione o l'operatività delle garanzie possano esporre Alleanza Assicurazioni a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o della Repubblica Italiana.

Allegato 1

COSTI E COMMISSIONI

TIPOLOGIA	IMPORTO/%		PERIODICITÀ DI ADDEBITO	MODALITÀ DI PRELIEVO
	Per le adesioni fino al 23/02/2020	Per le adesioni dal 24/02/2020		
Caricamento	4,5%	4%	A ogni versamento	Sui contributi volontari, sui contributi del datore di lavoro, sui contributi da trattenuta sullo stipendio, sul contributo TFR
Spese di emissione del contratto (una tantum)	€ 6	€ 10	In unica soluzione all'atto della sottoscrizione	Prelevato dal primo contributo versato
Commissioni di gestione				
Fondo Alleata Bilanciata	1,7% annuo del patrimonio del Fondo		Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
Fondo Alleata Azionaria	1,9% annuo del patrimonio del Fondo		Mensile	Calcolate "pro rata temporis" a ogni valorizzazione, sono prelevate dal patrimonio del Fondo
Commissione di conversione (switch)	Non prevista		/	/
Commissione di trasferimento	€ 5	€ 50	In unica soluzione all'atto del trasferimento	Dalla posizione individuale maturata
Commissione di riscatto	Non prevista		/	/
Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata erogata in forma di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	Non previste		/	/

CARICAMENTI DI GESTIONE ED EROGAZIONE DELLA RENDITA (già compresi nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita)

annua	1,35%	trimestrale	1,50%
semestrale	1,40%	bimestrale	1,60%
quadrimestrale	1,45%	mensile	1,90%

Allegato 2

TABELLA DI RIFERIMENTO PER L'ASSICURAZIONE ACCESSORIA INVALIDITÀ DA INFORTUNIO

Le lesioni indennizzabili a norma degli Artt. 14, 15 e 16 delle Condizioni generali di contratto sono state suddivise in 6 classi, ciascuna delle quali prevede un indennizzo pari alla percentuale del capitale assicurato relativo all'assicurazione accessoria così come riportato nella tabella seguente:

Classe	% del capitale assicurato indicato in Polizza
1	1%
2	5%
3	15%
4	30%
5	60%
6	100%

Di seguito vengono riportate le lesioni indennizzabili e la relativa classe di appartenenza.

LESIONE	CLASSE
LESIONI APPARATO SCHELETRICO	
CRANIO	
FRATTURA MANDIBOLARE	1
FRATTURA COMPOSTA DEL MASSICCIO FACCIALE	1
FRATTURA SCOMPOSTA DEL MASSICCIO FACCIALE	2
FRATTURA TECA CRANICA SENZA POSTUMI NEUROLOGICI	1
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA	2
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON LESIONE CEREBRALE	2
COLONNA VERTEBRALE	
TRATTO CERVICALE	
FRATTURA CORPO III-IV-V-VI-VII VERTEBRA CERVICALE (per ogni vertebra)	2
FRATTURA CORPO I - II VERTEBRA CERVICALE	3
TRATTO DORSALE	
FRATTURA CORPO DALLA I ALLA XI VERTEBRA DORSALE (per ogni vertebra)	2
FRATTURA CORPO XII VERTEBRA DORSALE	3
TRATTO LOMBARE	
FRATTURA CORPO VERTEBRA LOMBARE	3
OSSO SACRO	
FRATTURA OSSO SACRO	1
COCCIGE	
FRATTURA COCCIGE	1
GABBIA TORACICA	
FRATTURA DI 2 O + COSTE	1
BACINO	
FRATTURE ANCA (non cumulabili)	1
FRATTURA ACETABOLARE SCOMPOSTA	2
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
CLAVICOLA E SCAPOLA	
FRATTURA CLAVICOLA	1
FRATTURA SCAPOLA	1
BRACCIO	
FRATTURA TESTA OMERO	2
FRATTURA OMERO	1
FRATTURA GOMITO COMPOSTA	1
FRATTURA GOMITO SCOMPOSTA	2

continua

AVAMBRACCIO	
FRATTURA RADIO	1
FRATTURA ULNA	1
FRATTURA BROSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA	1
FRATTURA BROSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA	2
POLSO E MANO	
FRATTURA OSSA CARPALI (non cumulabili tra di loro)	1
FRATTURA DI 2 O + OSSA METACARPALI	1
DITA DELLA MANO	
FRATTURA POLLICE	1
FRATTURA DI 2 O + FALANGI DI DITA DELLA MANO (DIVERSE DEL POLLICE)	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
FEMORE E ROTULA	
FRATTURA FEMORE	2
FRATTURA FEMORE (CON PROTESI D'ANCA)	3
FRATTURA ROTULA SENZA INTERVENTO CHIRURGICO	1
FRATTURA ROTULA CON INTERVENTO CHIRURGICO	2
FRATTURA ROTULA CON PATELLECTOMIA	3
TIBIA E PERONE	
FRATTURA TIBIA	1
FRATTURA PERONE	1
FRATTURA BROSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA	1
FRATTURA BROSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA	2
CAVIGLIA E PIEDE	
TARSO	
FRATTURA ASTRAGALO	2
FRATTURA CALCAGNO	3
METATARSO	
FRATTURA DI 2 O + OSSA METATARSALI	1
FALANGI	
FRATTURA ALLUCE	1
FRATTURA DI 2 O + FALANGI DI DITA DEL PIEDE	1
LESIONI PARTICOLARI	
VISCERALI	
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA	2
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA	3
EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)	3
GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà)	3
GASTRECTOMIA TOTALE	4
RESEZIONE PARZIALE DEL TENUE	2
RESEZIONE DEL TENUE INCLUSA VALVOLA ILEO-CIECALE	3
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA' DEL RETTO	3
COLECTOMIA TOTALE	4
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRAETERNATURALE	5
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE - non cumulabile	6
LOBECTOMIA POLMONARE (per singolo lobo)	2
PNEUMECTOMIA	4
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE	2
PROTESI SU AORTA TORACICA	3
APPARATO SENSITIVO E FISIOGNOMICO	
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE	4
PERDITA MONOLATERALE DEL VISUS (oltre 9 decimi con correzione)	3
CECITA' COMPLETA	6
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE (non protesizzabile)	3
SORDITA' COMPLETA BILATERALE (protesizzabile)	2
SORDITA' COMPLETA BILATERALE (non protesizzabile)	5

continua

PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI	3
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE	2
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)	5
PERDITA NASO (oltre i due terzi)	4
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO	2
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI	3
PERDITA ANATOMICA DEL PENE	4
PERDITA ANATOMICA DELL'UTERO	2
LESIONI MUSCOLO-TENDINEE-LEGAMENTOSE	
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
ROTTURA TENDINE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA DEI TENDINI E/O DEI LEGAMENTI DELLE SINGOLE DITA (trattata chirurgicamente) - non cumulabili	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
ROTTURA TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)	1
LESIONI MENISCALI (trattate chirurgicamente)	1
ROTTURA TENDINE DI ACHILLE (trattata chirurgicamente)	2
ROTTURA LEGAMENTI DELLA CAVIGLIA (trattata chirurgicamente) - non cumulabili tra loro	1
LUSSAZIONI	
COLONNA VERTEBRALE	
LUSSAZIONE ATLO/OCCIPITALE (TRA OCCIPITE II E SECONDA VERTEBRA CERVICALE) (evidenziata radiologicamente)	1
ARTO SUPERIORE (DX o SX)	
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)	1
LUSSAZIONE SPALLA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE POLSO (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE POLLICE (evidenziata radiologicamente)	1
ARTO INFERIORE (DX o SX)	
LUSSAZIONE ANCA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE CAVIGLIA (evidenziata radiologicamente)	2
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA DELL'ALLUCE (evidenziata radiologicamente)	1
AMPUTAZIONI	
ARTO SUPERIORE	
AMPUTAZIONE DELLA FALANGE UNGUEALE ALTRE DITA DELLA MANO (ESCLUSO POLLICE)	1
AMPUTAZIONE DI 2 O + FALANGI DI DITA DELLA MANO (ESCLUSO POLLICE)	2
AMPUTAZIONE TOTALE DI UN ALTRO DITO DELLA MANO DIVERSO DAL POLLICE	2
AMPUTAZIONE FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	2
AMPUTAZIONE TOTALE DEL POLLICE	3
AMPUTAZIONE TOTALE DEL POLLICE + 2 O + DITA DELLA MANO	4
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE ALL'AVAMBRACCIO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO SUPERIORE AL TERZO PROSSIMALE	6
ARTO INFERIORE	
AMPUTAZIONE DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	1
AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE ESCLUSO ALLUCE	1
AMPUTAZIONE DELL'ALLUCE	2
AMPUTAZIONE DI UN PIEDE (dalla linea metatarsale)	4
AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE SOTTO IL GINOCCHIO	4
AMPUTAZIONE ARTO INFERIORE SOPRA IL GINOCCHIO	5
AMPUTAZIONE DELL'ARTO INFERIORE AL TERZO PROSSIMALE	6
AMPUTAZIONE DI ENTRAMBI I PIEDI	6

continua

LESIONI SISTEMA NERVOSO (permanenti - stabilizzati)	
SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	
CAPO	
PARALISI DEL III NERVO CRANICO	4
PARALISI COMPLETA NERVO CRANICO DIVERSO DAL III (non cumulabili tra loro)	3
ARTO SUPERIORE	
LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE	5
PARALISI NERVO ASCELLARE	3
PARALISI NERVO RADIALE (non cumulabile)	4
PARALISI NERVO MEDIANO (non cumulabile)	4
PARALISI NERVO ULNARE (non cumulabile)	3
ARTO INFERIORE	
PARALISI NERVO FEMORALE	4
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO	5
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO	3
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO	2
LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE	
AFASIA	5
LESIONI MIDOLLO SPINALE	
MONOPARESI DELL'ARTO SUPERIORE	5
MONOPARESI DELL'ARTO INFERIORE	5
PARAPARESI ARTI INFERIORI SENZA PERDITA CAPACITÀ DEAMBULATORIA	4
PARAPARESI DEGLI ARTI INFERIORI CON PERDITA DELLA CAPACITÀ DEAMBULATORIA	6
TETRAPARESI	6
USTIONI DAL 2° GRADO	
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL CORPO DAL 9% AL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	2
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL CORPO ESTESE A PIÙ DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA	4
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE, DAL 5% AL 25% DEL VOLTO	3
USTIONI DI II GRADO O SUPERIORE AL VOLTO OLTRE IL 25%	4

Allegato 3

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA RIVALUTABILE

Art. 1 – Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile

1. Il capitale costitutivo della rendita in forma rivalutabile si rivaluta annualmente in base alle condizioni che seguono. A tal fine Alleanza Assicurazioni gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti a fronte della prestazione anzidetta, in un'apposita Gestione Separata, con le modalità e i criteri previsti dal successivo Regolamento della Gestione Separata Alleata Garantita.

Art. 2 – Misura della rivalutazione

1. Alleanza Assicurazioni comunica entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento da attribuire agli Aderenti.
2. Il rendimento attribuito è pari al rendimento annuo della Gestione Separata Alleata Garantita diminuito di 1,5 punti.
3. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito; al momento dell'accesso alla Fase di erogazione delle prestazioni e in caso di morte dell'Aderente è comunque garantito un rendimento annuo minimo del 2% per chi ha aderito fino al 3 ottobre 2013, dell'1% per chi ha aderito dal 4 ottobre 2013 al 30 dicembre 2015 e dello 0% per chi ha aderito dal 31 dicembre 2015. La garanzia per tutti gli investimenti effettuati nella Gestione Separata Alleata Garantita a partire dal 26 febbraio 2018, indipendentemente dalla data di adesione, è fissata allo 0% annuo.
4. In ottemperanza alla normativa vigente, Alleanza Assicurazioni si riserva di modificare la misura annua minima di rivalutazione di cui al comma 3.

In ogni caso la modifica si rende possibile solo a condizione che:

- a) siano decorsi almeno 3 anni dalla data di conclusione del contratto;
- b) la rideterminazione sia stata effettuata almeno 3 anni prima dell'erogazione della rendita;
- c) non abbia ancora avuto luogo l'erogazione della rendita;

L'efficacia delle modifiche avrà luogo solo dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data in cui di tali modifiche è stata data notizia per iscritto all'Aderente e solo per i contributi che verranno versati dopo che le modifiche avranno avuto effetto.

L'Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Art. 3 – Determinazione della rivalutazione

1. La rivalutazione viene determinata alla data del 31 dicembre di ogni anno. Per i contributi versati nel corso dell'anno, la misura di rivalutazione sarà determinata secondo il metodo "pro rata temporis".
2. Lo stesso metodo verrà applicato anche negli altri casi di rivalutazioni assegnate per periodi inferiori all'anno.

Art. 4 – Attribuzione della rivalutazione

1. Il capitale rivalutato viene determinato sommando al capitale in vigore, a fronte di ciascun contributo versato, un importo pari al prodotto del capitale in vigore per la misura della rivalutazione.

Art. 5 – Regolamento della Gestione Separata Alleata Garantita

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, denominato ALLEATA GARANTITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. Alleanza Assicurazioni, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. La Gestione Separata è riservata all'investimento dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile dei Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione di Alleanza Assicurazioni. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Alleanza Assicurazioni in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

10. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per l'Aderente.
12. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre Gestioni Separate costituite da Alleanza Assicurazioni aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse degli Aderenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

Allegato 4

CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN FORMA VARIABILE REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA BILANCIATA

Art. 1 – Istituzione e denominazione

Alleanza Assicurazioni ha istituito la Gestione di un portafoglio di investimento (Fondo Interno) a cui collegare direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'Articolo 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le prestazioni dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (ex. Art. 13 del Dlgs 252/2005).

Il Fondo Interno è denominato **Alleata Bilanciata**.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione del Fondo nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso su Alleanza Assicurazioni.

Art. 2 – Scopo e caratteristiche

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di perseguire l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il benchmark del Fondo Alleata Bilanciata è un paniere di indici, così composto: 35,0% ICE BofAML Euro Government Index + 10,0% ICE BofAML Euro Corporate Index + 5,0% ICE BofAML Euro High Yield Index + 50,0% MSCI ACWI 100% Hedged EUR Net Index.

La Gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente all'andamento del benchmark di riferimento.

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del benchmark.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleata Bilanciata viene investito in attivi primari e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in modo che quelli di natura obbligazionaria rappresentino almeno il 35% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia degli attivi primari e delle parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	35%	65%
Obbligazionaria	35%	65%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura e/o gestione efficace.

Art. 3 – Revisione contabile

Alleanza Assicurazioni redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La gestione del Fondo Interno è sottoposta annualmente a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 4 – Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- a. le commissioni di gestione annue pari all'1,7% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Articolo 5, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente;
- b. le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli iscritti;
- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e. la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionisti attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico di Alleanza Assicurazioni tutte le altre spese.

Art. 5 – Patrimonio del Fondo Interno

Il patrimonio del Fondo Interno è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività.

Art. 6 – Valore complessivo netto del Fondo Interno e valore unitario delle quote - Giorno di valorizzazione

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio, così come definito dall'Art. 5, detratte le spese e gli oneri indicati all'Art. 4.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato da Alleanza Assicurazioni dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno. Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito internet: www.alleanza.it/alleataprevidenza.

Art. 7 – Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione del Fondo Interno

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli per l'Aderente.

Il Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi criteri di gestione.

La sostituzione e la fusione rappresentano eventi di carattere straordinario che Alleanza Assicurazioni potrà adottare per motivi particolari tra i quali, accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Iscritti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli Iscritti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Agli Aderenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Aderenti stessi.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ALLEATA AZIONARIA

Art. 1 – Istituzione e denominazione

Alleanza Assicurazioni ha istituito la Gestione di un portafoglio di investimento (Fondo Interno) a cui collegare direttamente ed esclusivamente, ai sensi dell'Articolo 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni), le prestazioni dei piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (ex. Art. 13 del Dlgs 252/2005).

Il Fondo Interno è denominato **Alleata Azionaria**.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di delegare a terzi la gestione del Fondo nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio predefiniti. La responsabilità per la gestione del Fondo ricade in ogni caso su Alleanza Assicurazioni.

Art. 2 – Scopo e caratteristiche

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di perseguire l'incremento del valore delle prestazioni collegate mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio medio e cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

Il benchmark del Fondo Alleata Azionaria è un paniere di indici, gravato da costi impliciti, così composto: 10,0% ICE BofAML Euro Government Index + 5,0% ICE BofAML Euro Corporate Index + 85,0% MSCI ACWI 100% Hedged EUR Net Index.

La Gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente all'andamento del benchmark di riferimento.

Nel rendiconto annuale del Fondo viene indicato il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del benchmark.

Il patrimonio del Fondo Interno Alleata Azionaria viene investito in attivi primari e/o in parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in modo che quelli di natura azionaria rappresentino almeno il 70% della totalità degli attivi secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tipologia degli attivi primari e delle parti di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)		
Percentuale dei capitali investiti	DA	A
Azionaria	70%	100%
Obbligazionaria	0%	30%

Resta ferma la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di investire gli attivi del Fondo Interno anche in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società del medesimo Gruppo.

Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di investire in strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura e/o gestione efficace.

Art. 3 – Revisione contabile

Alleanza Assicurazioni redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

La gestione del Fondo Interno è sottoposta annualmente a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che accerta la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo Interno e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche oltre che l'esatta valorizzazione delle quote.

Art. 4 – Spese e oneri a carico del Fondo Interno

Sono a carico del Fondo Interno:

- le commissioni di gestione annue pari all'1,9% del patrimonio del Fondo stesso, così come definito all'Articolo 5, calcolate in base al rateo maturato a ogni valorizzazione e prelevate mensilmente;
- le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionisti attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita;

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico di Alleanza Assicurazioni tutte le altre spese.

Art. 5 – Patrimonio del Fondo Interno

Il patrimonio del Fondo Interno è costituito dal totale delle attività conferite al netto di eventuali passività.

Art. 6 – Valore complessivo netto del Fondo Interno e valore unitario delle quote - Giorno di valorizzazione

Gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno sono valutati come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato settimanalmente, risulta dalla valorizzazione del patrimonio, così come definito dall'Art. 5, detratte le spese e gli oneri indicati all'Art. 4.

Il valore delle quote del Fondo Interno è determinato ogni secondo giorno lavorativo della settimana in base ai valori rilevati l'ultimo giorno di Borsa aperta della settimana precedente a esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali e internazionali.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

Gli eventuali crediti di imposta, maturati sui proventi finanziari realizzati nel corso dell'esercizio, sono riconosciuti al Fondo Interno con cadenza settimanale.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote il cui valore è pubblicato sul sito internet:

www.alleanza.it/alleataprevidenza.

Art. 7 – Modifiche del Regolamento e sostituzione e fusione del Fondo Interno

Il presente Regolamento può essere modificato per essere adeguato alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Il Regolamento può essere altresì modificato in caso di mutamento dei criteri gestionali che siano più favorevoli per l'Isritto.

Il Fondo Interno potrà essere fuso o sostituito con altro avente le medesime caratteristiche e i medesimi criteri di gestione.

La sostituzione e la fusione, rappresentano eventi di carattere straordinario che Alleanza Assicurazioni potrà adottare per motivi particolari tra i quali, accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Iscritti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli Aderenti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.

Agli Aderenti sarà inviata una adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Aderenti stessi.

Allegato 5

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA IN RENDITA VITALIZIA RIVALUTABILE

I coefficienti di seguito riportati potranno essere modificati solo a seguito di variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali della popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. I coefficienti non potranno in ogni caso essere modificati prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012

Tavola demografica IPS55

MASCHI	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1925	3
Dal 1926 al 1938	2
Dal 1939 al 1947	1
Dal 1948 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0400	0,0198	0,0132	0,0098	0,0065	0,0033
51	0,0408	0,0202	0,0134	0,0100	0,0067	0,0033
52	0,0416	0,0206	0,0137	0,0102	0,0068	0,0034
53	0,0425	0,0210	0,0140	0,0105	0,0070	0,0035
54	0,0434	0,0215	0,0143	0,0107	0,0071	0,0035
55	0,0444	0,0220	0,0146	0,0109	0,0073	0,0036
56	0,0455	0,0225	0,0149	0,0112	0,0074	0,0037
57	0,0466	0,0230	0,0153	0,0114	0,0076	0,0038
58	0,0478	0,0236	0,0157	0,0117	0,0078	0,0039
59	0,0490	0,0242	0,0161	0,0120	0,0080	0,0040
60	0,0504	0,0249	0,0165	0,0123	0,0082	0,0041
61	0,0518	0,0256	0,0169	0,0127	0,0084	0,0042
62	0,0533	0,0263	0,0174	0,0131	0,0087	0,0043
63	0,0549	0,0271	0,0180	0,0134	0,0089	0,0044
64	0,0567	0,0279	0,0185	0,0139	0,0092	0,0046
65	0,0585	0,0288	0,0191	0,0143	0,0095	0,0047
66	0,0605	0,0298	0,0197	0,0148	0,0098	0,0049
67	0,0626	0,0308	0,0204	0,0153	0,0102	0,0050
68	0,0649	0,0319	0,0212	0,0158	0,0105	0,0052
69	0,0674	0,0331	0,0219	0,0164	0,0109	0,0054
70	0,0700	0,0344	0,0228	0,0170	0,0113	0,0056
71	0,0729	0,0358	0,0237	0,0177	0,0118	0,0058
72	0,0759	0,0373	0,0247	0,0184	0,0122	0,0061
73	0,0793	0,0389	0,0257	0,0192	0,0128	0,0063
74	0,0829	0,0406	0,0269	0,0201	0,0133	0,0066
75	0,0869	0,0425	0,0281	0,0210	0,0139	0,0069
76	0,0913	0,0446	0,0295	0,0220	0,0146	0,0073
77	0,0961	0,0469	0,0310	0,0231	0,0154	0,0076
78	0,1012	0,0494	0,0326	0,0243	0,0162	0,0080
79	0,1068	0,0520	0,0343	0,0256	0,0170	0,0084
80	0,1128	0,0548	0,0362	0,0270	0,0179	0,0089
81	0,1193	0,0579	0,0382	0,0285	0,0189	0,0094
82	0,1264	0,0612	0,0404	0,0301	0,0200	0,0099
83	0,1341	0,0649	0,0427	0,0319	0,0211	0,0105
84	0,1428	0,0689	0,0454	0,0338	0,0224	0,0111
85	0,1522	0,0733	0,0482	0,0359	0,0238	0,0118

FEMMINE	
Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1940	2
Dal 1941 al 1949	1
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	- 1
Dal 1973	- 2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0371	0,0184	0,0122	0,0091	0,0061	0,0030
51	0,0377	0,0187	0,0124	0,0093	0,0062	0,0031
52	0,0384	0,0190	0,0126	0,0094	0,0063	0,0031
53	0,0391	0,0194	0,0128	0,0096	0,0064	0,0032
54	0,0398	0,0197	0,0131	0,0098	0,0065	0,0032
55	0,0406	0,0201	0,0133	0,0100	0,0066	0,0033
56	0,0414	0,0205	0,0136	0,0102	0,0068	0,0034
57	0,0423	0,0209	0,0139	0,0104	0,0069	0,0034
58	0,0432	0,0214	0,0142	0,0106	0,0071	0,0035
59	0,0441	0,0218	0,0145	0,0108	0,0072	0,0036
60	0,0452	0,0223	0,0148	0,0111	0,0074	0,0037
61	0,0463	0,0229	0,0152	0,0114	0,0076	0,0038
62	0,0474	0,0235	0,0155	0,0116	0,0077	0,0039
63	0,0487	0,0241	0,0160	0,0119	0,0079	0,0040
64	0,0500	0,0247	0,0164	0,0123	0,0082	0,0041
65	0,0514	0,0254	0,0168	0,0126	0,0084	0,0042
66	0,0530	0,0261	0,0173	0,0130	0,0086	0,0043
67	0,0546	0,0269	0,0178	0,0134	0,0089	0,0044
68	0,0563	0,0278	0,0184	0,0138	0,0092	0,0046
69	0,0582	0,0287	0,0190	0,0142	0,0095	0,0047
70	0,0602	0,0297	0,0197	0,0147	0,0098	0,0049
71	0,0624	0,0307	0,0204	0,0152	0,0101	0,0050
72	0,0648	0,0319	0,0211	0,0158	0,0105	0,0052
73	0,0674	0,0331	0,0219	0,0164	0,0109	0,0054
74	0,0702	0,0345	0,0228	0,0171	0,0113	0,0056
75	0,0733	0,0360	0,0238	0,0178	0,0118	0,0059
76	0,0767	0,0376	0,0249	0,0186	0,0124	0,0061
77	0,0804	0,0394	0,0261	0,0195	0,0129	0,0064
78	0,0845	0,0414	0,0274	0,0205	0,0136	0,0067
79	0,0890	0,0435	0,0288	0,0215	0,0143	0,0071
80	0,0939	0,0459	0,0303	0,0227	0,0150	0,0075
81	0,0993	0,0485	0,0320	0,0239	0,0159	0,0079
82	0,1053	0,0513	0,0339	0,0253	0,0168	0,0083
83	0,1119	0,0544	0,0359	0,0268	0,0178	0,0088
84	0,1193	0,0579	0,0382	0,0285	0,0189	0,0094
85	0,1273	0,0617	0,0407	0,0303	0,0201	0,0100

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.

Condizioni applicate alle adesioni dal 10 dicembre 2012 al 3 ottobre 2013

Tavola demografica IPS55U

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1939	2
Dal 1940 al 1948	1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0374	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
51	0,0381	0,0188	0,0125	0,0094	0,0062	0,0031
52	0,0387	0,0192	0,0127	0,0095	0,0063	0,0032
53	0,0394	0,0195	0,0130	0,0097	0,0065	0,0032
54	0,0402	0,0199	0,0132	0,0099	0,0066	0,0033
55	0,0410	0,0203	0,0135	0,0101	0,0067	0,0033
56	0,0418	0,0207	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
57	0,0427	0,0211	0,0140	0,0105	0,0070	0,0035
58	0,0436	0,0216	0,0143	0,0107	0,0071	0,0035
59	0,0446	0,0221	0,0146	0,0110	0,0073	0,0036
60	0,0457	0,0226	0,0150	0,0112	0,0075	0,0037
61	0,0468	0,0231	0,0154	0,0115	0,0076	0,0038
62	0,0480	0,0237	0,0157	0,0118	0,0078	0,0039
63	0,0493	0,0243	0,0162	0,0121	0,0080	0,0040
64	0,0507	0,0250	0,0166	0,0124	0,0083	0,0041
65	0,0522	0,0257	0,0171	0,0128	0,0085	0,0042
66	0,0537	0,0265	0,0176	0,0131	0,0087	0,0043
67	0,0554	0,0273	0,0181	0,0135	0,0090	0,0045
68	0,0572	0,0282	0,0187	0,0140	0,0093	0,0046
69	0,0591	0,0291	0,0193	0,0144	0,0096	0,0048
70	0,0612	0,0301	0,0200	0,0149	0,0099	0,0049
71	0,0635	0,0312	0,0207	0,0155	0,0103	0,0051
72	0,0659	0,0324	0,0215	0,0160	0,0107	0,0053
73	0,0685	0,0337	0,0223	0,0167	0,0111	0,0055
74	0,0714	0,0351	0,0232	0,0174	0,0115	0,0057
75	0,0746	0,0366	0,0242	0,0181	0,0120	0,0060
76	0,0781	0,0383	0,0253	0,0189	0,0126	0,0062
77	0,0819	0,0401	0,0266	0,0198	0,0132	0,0065
78	0,0861	0,0421	0,0279	0,0208	0,0138	0,0069
79	0,0907	0,0443	0,0293	0,0219	0,0145	0,0072
80	0,0958	0,0467	0,0309	0,0231	0,0153	0,0076
81	0,1013	0,0494	0,0326	0,0243	0,0161	0,0080
82	0,1074	0,0522	0,0345	0,0257	0,0171	0,0085
83	0,1141	0,0554	0,0366	0,0273	0,0181	0,0090
84	0,1215	0,0589	0,0389	0,0290	0,0192	0,0095
85	0,1298	0,0628	0,0414	0,0309	0,0205	0,0101

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico del 2%.

Condizioni applicate per le adesioni a partire dal 4 ottobre 2013

Tavola demografica IPS55U

Anno di nascita	Correzione da apportare all'età al momento di accesso alle prestazioni
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1939	2
Dal 1940 al 1948	1
Dal 1949 al 1960	0
Dal 1961 al 1970	-1
Dal 1971	-2

Rateazione della rendita						
ETÀ CORRETTA	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	0,0311	0,0154	0,0102	0,0077	0,0051	0,0025
51	0,0317	0,0157	0,0105	0,0078	0,0052	0,0026
52	0,0324	0,0161	0,0107	0,0080	0,0053	0,0026
53	0,0331	0,0164	0,0109	0,0082	0,0054	0,0027
54	0,0339	0,0168	0,0112	0,0084	0,0056	0,0028
55	0,0347	0,0172	0,0114	0,0085	0,0057	0,0028
56	0,0355	0,0176	0,0117	0,0087	0,0058	0,0029
57	0,0364	0,0180	0,0120	0,0090	0,0060	0,0030
58	0,0373	0,0185	0,0123	0,0092	0,0061	0,0030
59	0,0383	0,0190	0,0126	0,0094	0,0063	0,0031
60	0,0394	0,0195	0,0129	0,0097	0,0064	0,0032
61	0,0405	0,0200	0,0133	0,0100	0,0066	0,0033
62	0,0417	0,0206	0,0137	0,0103	0,0068	0,0034
63	0,0430	0,0213	0,0141	0,0106	0,0070	0,0035
64	0,0444	0,0219	0,0146	0,0109	0,0072	0,0036
65	0,0458	0,0226	0,0150	0,0112	0,0075	0,0037
66	0,0473	0,0234	0,0155	0,0116	0,0077	0,0038
67	0,0490	0,0242	0,0161	0,0120	0,0080	0,0040
68	0,0508	0,0251	0,0166	0,0124	0,0083	0,0041
69	0,0527	0,0260	0,0172	0,0129	0,0086	0,0043
70	0,0548	0,0270	0,0179	0,0134	0,0089	0,0044
71	0,0570	0,0281	0,0186	0,0139	0,0092	0,0046
72	0,0594	0,0292	0,0194	0,0145	0,0096	0,0048
73	0,0620	0,0305	0,0202	0,0151	0,0100	0,0050
74	0,0648	0,0319	0,0211	0,0158	0,0105	0,0052
75	0,0680	0,0334	0,0221	0,0165	0,0110	0,0055
76	0,0714	0,0350	0,0232	0,0174	0,0115	0,0057
77	0,0752	0,0369	0,0244	0,0182	0,0121	0,0060
78	0,0793	0,0388	0,0257	0,0192	0,0128	0,0063
79	0,0838	0,0410	0,0271	0,0203	0,0135	0,0067
80	0,0887	0,0434	0,0287	0,0214	0,0142	0,0071
81	0,0942	0,0460	0,0304	0,0227	0,0151	0,0075
82	0,1001	0,0488	0,0323	0,0241	0,0160	0,0079
83	0,1067	0,0519	0,0343	0,0256	0,0170	0,0084
84	0,1141	0,0554	0,0366	0,0273	0,0181	0,0090
85	0,1221	0,0592	0,0391	0,0291	0,0193	0,0096

I coefficienti sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dell'1%.

Allegato 6

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “ALLERENDITA”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato ALLERENDITA (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. Alleanza Assicurazioni, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.


Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per l'Aderente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite da Alleanza Assicurazioni aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse degli Aderenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

Allegato 8

MODULO DI RICHIESTA PER RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

		ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede Legale: Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - www.alleanza.it Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 I.v. - Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 Partita IVA n. 01333550323 - Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi															
AGENZIA GENERALE DI _____ / _____ / _____ / _____ / _____ <small>(in lettere) (in codice) (Ispezzato Agenzia) (Settore) (Zona)</small>																	
MODULO RICHIESTA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) VALIDO PER PIP ALLEATA PREVIDENZA E FONDO PENSIONE APERTO ALMEGLIO																	
1. DATI DELL'ADERENTE Adesione N° _____ Nome _____ Cognome _____ Abitante in Via/P.zza _____ n° _____ Tel _____ C.A.P. _____ Città _____ Provincia _____ CODICE FISCALE _____ Documento d'identità: <input type="checkbox"/> Carta d'identità <input type="checkbox"/> Passaporto <input type="checkbox"/> Patente <input type="checkbox"/> altro _____ _____ <small>Numero Data di rilascio Comune/Ente di rilascio Scadenza</small>																	
2. CASISTICA IN BASE ALLA QUALE È RICHIESTA LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) <input type="checkbox"/> CASO 1 - VIENE RICHIESTA LA RITA A SEGUITO DI: <ul style="list-style-type: none"> • Cessazione dell'attività lavorativa; • Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro un massimo di 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa; • Anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza; • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. <input type="checkbox"/> CASO 2 - VIENE RICHIESTA LA RITA A SEGUITO DI: <ul style="list-style-type: none"> • Inoccupazione, a seguito di cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi; • Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro un massimo di 10 anni successivi al compimento del termine di cui al punto precedente; • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Aderente dovrà produrre, contestualmente all'inoltro del presente modulo, la documentazione prevista al punto 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.																	
3. OPZIONE PRESCELTA PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA) Si richiede l'erogazione della RITA secondo le modalità di seguito indicate: Importo: <input type="checkbox"/> 100 % della posizione individuale <input type="checkbox"/>00 % della posizione individuale Periodicità di erogazione della rendita: trimestrale																	
4. COMPARTO DI DESTINAZIONE PER LA GESTIONE DEL MONTANTE EROGABILE SOTTO FORMA DI RITA L'importo indicato nella sezione 3, corrispondente alla RITA richiesta, verrà investito nel comparto più prudente (ALLEATA GARANTITA per il PIP Alleata Previdenza e ALMEGLIO OBBLIGAZIONARIO per il Fondo Pensione AlMeglio). Diversamente indicare <u>uno ed uno solo</u> dei seguenti comparti: Per PIP Alleata Previdenza: <input type="checkbox"/> ALLEATA BILANCIATA <input type="checkbox"/> ALLEATA AZIONARIA Per Fondo Pensione AlMeglio: <input type="checkbox"/> ALMEGLIO BILANCIATO <input type="checkbox"/> ALMEGLIO AZIONARIO Il sottoscritto è consapevole che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari.																	
5. MODALITÀ DI PAGAMENTO RICHIESTA Accredito sul c/c intestato a: _____ Banca e filiale: _____ Codice IBAN: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">T</td> <td style="text-align: center;">CIN</td> <td style="text-align: center;">CIN</td> <td style="text-align: center;">ABI</td> <td style="text-align: center;">CAB</td> <td style="text-align: center;">Numero di conto corrente</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Codice Paese</td> <td style="text-align: center;">IBAN</td> <td style="text-align: center;">CIN</td> <td style="text-align: center;">CIN</td> <td style="text-align: center;">ABI</td> <td style="text-align: center;">CAB</td> <td style="text-align: center;">Numero di conto corrente</td> </tr> </table>				I	T	CIN	CIN	ABI	CAB	Numero di conto corrente	Codice Paese	IBAN	CIN	CIN	ABI	CAB	Numero di conto corrente
I	T	CIN	CIN	ABI	CAB	Numero di conto corrente											
Codice Paese	IBAN	CIN	CIN	ABI	CAB	Numero di conto corrente											
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione dell'Aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti al raggiungimento di tale età; • Copia fronte/retro del documento di identità dell'Aderente in corso di validità; • Attestazione di cessazione attività lavorativa (CASO 1); • Documento che attesti il contributo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori (CASO 1); • Attestazione di cessazione attività lavorativa che riporti il periodo di inoccupazione di almeno 24 mesi (CASO 2); • Documento che attesti la disoccupazione/inoccupazione dell'Aderente al momento della richiesta (autocertificazione attestante la Dichiarazione di Immediata; • Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la condizione di non occupazione) (CASO 2). 																	
<small>Consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere nella formazione ad uso di atti, il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modifiche e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla forma pensionistica per accedere alla RITA.</small>																	
Luogo e data: _____ Firma dell'Aderente: _____																	
N.B. L'incompleta compilazione del presente modulo e il mancato invio della documentazione richiesta determinano l'immediato rigetto della domanda presentata.																	
L'Incaricato _____ L'Agente Generale _____																	

Allegato 9

TASSI DI PREMIO PER IL CALCOLO DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA

Condizioni applicate alle adesioni fino al 9 dicembre 2012

TAVOLE DEMOGRAFICHE SIM/SIF 1992

Tassi di premio					
ETÀ	MASCHI	FEMMINE	ETÀ	MASCHI	FEMMINE
0	1,00166	1,00081	34	1,00136	1,00065
1	1,00158	1,00075	35	1,00134	1,00065
2	1,00158	1,00074	36	1,00133	1,00064
3	1,00158	1,00074	37	1,00132	1,00064
4	1,00157	1,00074	38	1,00130	1,00063
5	1,00157	1,00074	39	1,00129	1,00062
6	1,00157	1,00073	40	1,00128	1,00061
7	1,00157	1,00073	41	1,00126	1,00061
8	1,00157	1,00073	42	1,00124	1,00060
9	1,00157	1,00073	43	1,00123	1,00059
10	1,00156	1,00073	44	1,00121	1,00058
11	1,00156	1,00073	45	1,00118	1,00056
12	1,00156	1,00073	46	1,00116	1,00055
13	1,00156	1,00073	47	1,00113	1,00054
14	1,00156	1,00072	48	1,00110	1,00052
15	1,00155	1,00072	49	1,00107	1,00050
16	1,00155	1,00072	50	1,00103	1,00048
17	1,00154	1,00072	51	1,00099	1,00046
18	1,00154	1,00072	52	1,00094	1,00043
19	1,00153	1,00071	53	1,00089	1,00041
20	1,00152	1,00071	54	1,00084	1,00038
21	1,00151	1,00071	55	1,00077	1,00035
22	1,00150	1,00071	56	1,00070	1,00031
23	1,00149	1,00070	57	1,00062	1,00028
24	1,00148	1,00070	58	1,00053	1,00023
25	1,00147	1,00070	59	1,00043	1,00019
26	1,00146	1,00069	60	1,00031	1,00013
27	1,00145	1,00069	61	1,00018	1,00008
28	1,00144	1,00068	62	1,00015	1,00006
29	1,00142	1,00068	63	1,00012	1,00005
30	1,00141	1,00068	64	1,00008	1,00004
31	1,00140	1,00067	65	1,00004	1,00002
32	1,00138	1,00067	oltre 65	1,00000	1,00000
33	1,00137	1,00066			

I tassi sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.

Condizioni applicate alle adesioni a partire dal 10 dicembre 2012

TAVOLA DEMOGRAFICA SI1992A

ETÀ	TASSO PREMIO PURO UNISEX	ETÀ	TASSO PREMIO PURO UNISEX
0	1,00136	35	1,00110
1	1,00129	36	1,00109
2	1,00129	37	1,00108
3	1,00128	38	1,00106
4	1,00128	39	1,00105
5	1,00128	40	1,00104
6	1,00128	41	1,00103
7	1,00128	42	1,00101
8	1,00127	43	1,00100
9	1,00127	44	1,00098
10	1,00127	45	1,00096
11	1,00127	46	1,00094
12	1,00127	47	1,00092
13	1,00127	48	1,00089
14	1,00127	49	1,00086
15	1,00126	50	1,00083
16	1,00126	51	1,00080
17	1,00125	52	1,00076
18	1,00125	53	1,00072
19	1,00124	54	1,00067
20	1,00123	55	1,00062
21	1,00123	56	1,00056
22	1,00122	57	1,00049
23	1,00121	58	1,00042
24	1,00120	59	1,00034
25	1,00120	60	1,00024
26	1,00119	61	1,00014
27	1,00118	62	1,00012
28	1,00117	63	1,00009
29	1,00116	64	1,00007
30	1,00115	65	1,00003
31	1,00114	oltre 65	1,00000
32	1,00113		
33	1,00112		
34	1,00111		

I tassi sopra riportati tengono conto di un tasso tecnico dello 0%.